



Comune di Verona
Circoscrizione 8[^] N/E

**REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DEI
CITTADINI NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n.
36 del 23 Novembre 1990.**

Verona, ottobre 2003

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DEI CITTADINI NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

ART. 1

In ottemperanza al disposto dell'art. 8 del Regolamento dei consigli di Circoscrizione, si predispone la seguente regolamentazione intesa a disciplinare gli interventi dei cittadini nel corso delle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Circoscrizione.

ART. 2

Il presente Regolamento, che si ispira ai principi democratici, al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle persone fisiche residenti e delle persone giuridiche con sede nella Circoscrizione alle riunioni consiliari, ha lo scopo di consentire un dibattito ordinato al fine di conciliare il massimo di libertà negli interventi con l' esigenza di una proficua e spedita operatività

ART. 3

I cittadini e le persone giuridiche di cui all'articolo precedente hanno il diritto di presentare proprie istanze al Consiglio di Circoscrizione mediante lettera sottoscritta da far pervenire al Presidente e, indistintamente, al Consiglio nella sede apposita.

ART. 4

Il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, deciderà se includere o meno nell'ordine del giorno le richieste e le istanze presentate a norma dell'articolo precedente, impegnando, comunque, il Consiglio a dare sempre più risposta agli interessati.

ART. 5

Le persone indicate all'art. 2, della cui identità e residenza il Presidente dovrà accertarsi nei casi di dubbio espresso o ragionevole, potranno intervenire esclusivamente circa gli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo l'ordine della richiesta avanzata al Presidente e numerata dal Segretario.

ART. 6

Le richieste di intervento potranno essere inoltrate non appena il Presidente avrà dichiarato conclusa la discussione consiliare su ciascun argomento esistente all'ordine del giorno e prima di dare corso alle dichiarazioni di voto.

ART. 7

Su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno ciascun intervenuto avrà diritto di parlare una sola volta.

E' facoltà del Presidente, sentiti i Consiglieri, consentire una breve replica.

ART. 8

Il tempo complessivo assegnato agli interventi per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sarà contenuto entro un tempo utile concordato, escluso eventuali pause o interruzioni.

Ogni singolo intervento non potrà superare il tempo massimo di cinque minuti.

Ove, per il rilevante numero degli iscritti a parlare, il tempo stabilito nel precedente comma dovesse risultare inadeguato ad un esauriente dibattito, sarà facoltà del Consiglio, a maggioranza dei componenti, di deliberare la assegnazione di un periodo di tempo suppletivo.

ART .9

Le norme che precedono non sono applicabili alle Assemblee previste dall'art. 26 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, nelle quali tutti i presenti, residenti ed operanti nella Circoscrizione, avranno la più ampia possibilità di intervento nei limiti di tempo che, di volta in volta, il Consiglio, sentita l'Assemblea, avrà determinato.

ART .10

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non sono applicabili nei confronti dei Consiglieri comunali qualora risultino espressamente invitati dal Consiglio di Circoscrizione con apposita delibera, nel caso avranno diritto di parola nel limite e con le modalità previste dal Regolamento interno che disciplina gli interventi dei componenti il Consiglio di Circoscrizione.

ART .11

Ogni eventuale modifica al presente Regolamento deve essere approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati alla Circoscrizione.